



Notaio Marco Pinardi
Roma, via Toscana n.10
tel 0642012476
Pomezia, via Roma n. 146
tel 0691608525

Repertorio n. 38789

Raccolta n. 15683

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ENTE

EGIDIO E PASQUA VALENTINI ONLUS

PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO

AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COM-
MA. 2)

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno dieci luglio duemiladiciannove.

10 luglio 2019

In Ardea, Via Firenze n.8

Alle ore venti e dieci minuti.

Davanti a me Dott. Marco Pinardi, Notaio iscritto presso il
Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, con sede in Roma,

E' PRESENTE

- Gianni VALENTINI, nato ad Amatrice il giorno 8 giugno 1960,
residente a Pomezia, Via Augusto Imperatore n. 30, domici-
liato per la carica in Pomezia, Via Castelli Romani n.22, co-
dice fiscale: VLN GNN 60H08 A258E;

Detto Comparsante, cittadino italiano, della cui identità per-
sonale io notaio sono certo, premette che:

- è corrente fra Gianni VALENTINI, Agnese VALENTINI, Antonio
VALENTINI, Anna Maria GIANNI, Ercole VALENTINI, Paola VALEN-
TINI, Walter VALENTINI, Virginia VALENTINI, Enzo PASSARINI,
Francesca PASSARINI, Vittorio PASSARINI, Arianna CURSIO e
Marco PUGLIA l'ente denominato "EGIDIO E PASQUA VALENTINI ON-
LUS" con sede in Pomezia, Via Castelli Romani n.22 regolato
dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera
"A";

- l'ente è stata costituito con atto in data 18.(diciotto)
ottobre 2016 (duemilasedici), registrato all'Agenzia delle
Entrate di Roma - Ufficio Territoriale di Pomezia in data 2
novembre 2016 al n. 3849 serie 3, codice fiscale 97908410588;

- l'ente è stato iscritto presso il Registro delle Onlus in
data 20 dicembre 2016, protocollo n. 102931;

- il Signor Gianni Valentini è il Presidente e legale rappre-
sentante del predetto ente;

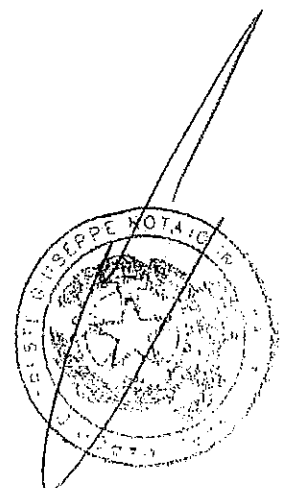
- è intenzione dei Soci adottare un nuovo statuto sociale per
adeguarlo alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio
2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

- l'assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e ter-
mini previsti dallo statuto, in questo giorno, luogo ed ora,
in seconda convocazione essendo andata deserta la prima con-
vocata per il giorno 8 luglio 2019, per discutere e delibera-
re sul seguente

Ordine del giorno:

1) Approvazione del nuovo testo di statuto sociale modificato
ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo
3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della denominazione so-
ciale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del De-

Registrato a Roma 1
Agenzia delle Entrate
il 26/07/2019
al n. 21556
serie II
versate €



creto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117;

2) Vari ed eventuali.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

VALENTINI Gianni dichiara aperti i lavori, assumendo ai sensi dell'articolo 13 del vigente Statuto la presidenza dell'assemblea e richiede a me Notaio di assisterla ricevendo il relativo Verbale.

Aderendo a tale richiesta io notaio dò atto di quanto segue.

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA

Il presidente dell'ente dichiara regolarmente costituita l'assemblea del predetto ente in seconda convocazione essendo presenti numero 12 (dodici) soci su un totale di 13 (tredici) aventi diritto di voto nelle persone di VALENTINI Gianni, VALENTINI Agnese, VALENTINI Antonio, VALENTINI Paola, VALENTINI Walter, PASSARINI Enzo, PASSARINI Francesca, PASSARINI Vittorio, CURSIO Arianna, VALENTINI Virginia, VALENTINI Ercole, GIANNI Anna Maria, e 6 (sei) membri del Consiglio Direttivo su un totale di 7 (sette) nelle persone di VALENTINI Gianni, VALENTINI Agnese, VALENTINI Paola, PASSARINI Francesca, VALENTINI Virginia, VALENTINI Ercole, avendo giustificato la sua assenza PUGLIA Marco, come da foglio presenze che al presente si allega sotto la lettera "B".

Il Presidente prende la parola e relaziona sulle disposizioni legislative relative al c.d. "Codice del Terzo settore", di cui all'ordine del giorno, che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale continuando anche a conservare la qualifica di Organizzazione con finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di intervento di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.L. 42/2004 dell'ente medesimo.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo ETS.

Il Presidente fa altresì presente che la deliberata modifica e l'adozione del nuovo testo di Statuto non potrà che essere approvato sotto la condizione sospensiva della valida iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Sino a quel momento l'ente continua ad essere regolato dallo statuto attuale, compreso l'eventuale acronimo Onlus che sarà sostituito dal nuovo acronimo ETS solo con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 12 d. lgs. 117/2017.

DELIBERAZIONI

Chiusa la discussione il Presidente mette ai voti per alzata di mano il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea dell'ente EGIDIO E PASQUA VALENTINI ONLUS delibera quanto segue:

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12 Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio sociale è costituito dall'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività organizzate dall'associazione, proventi derivanti dalle attività o dai beni di proprietà dell'associazione, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti

che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.]

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Art. 14) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, come previsto dalla normativa vigente, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art. 15 Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del compe-

- A -

- di approvare il nuovo testo di statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e l' integrazione della denominazione sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 il tutto sotto la condizione sospensiva della valida iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Il nuovo statuto integrato con le modifiche di cui sopra si allega sotto la lettera C) al presente verbale.

Dal verificarsi di detta condizione deve ritenersi, pertanto, non più in vigore il vigente Statuto ma esclusivamente il nuovo testo come sopra allegato sotto la lettera C).

- B -

E' conferito mandato al Presidente pro tempore vigente, in qualità di legale rappresentante dell'ente, affinché provveda senza indugio a compiere tutto quanto dovesse rendersi necessario od opportuno al fine di provvedere all'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 autorizzandolo espressamente ad apportare al presente atto o allo Statuto allegato tutte quelle modifiche richieste dalle competenti Autorità al fine di ottenere l'iscrizione nel predetto Registro."

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLA VOTAZIONE

Il presidente dà atto che tale testo viene approvato all'unanimità.

CHIUSURA ASSEMBLEA

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore venti e venti minuti.

Il presente Verbale è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'articolo 82 del citato decreto legislativo.

Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

Ai fini della trascrizione nei Pubblici Registri, si precisa che l'ente non è intestatario di beni immobili o mobili registrati.

Imposte e spese, inerenti e conseguenti a quest'atto, sono a carico dell'ente.

Io notaio ho dato lettura al comparente di quanto allegato al presente.

Di questo atto, scritto parte a mano e parte a macchina da persona di mia fiducia, parte a mano da me notaio, su dieci

fogli per trentotto facciate, ho dato lettura, al comparente
che l'approva.

E' sottoscritto alle ore venti e venti minuti.

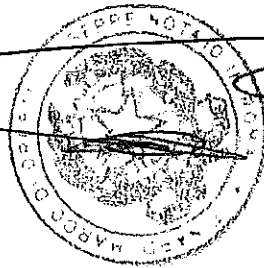
Firmato: VALENTINI Gianni

Firmato: Marco Pinardi Notaio L.S.

In conformità al suo originale, firmato nei modi di legge, si rilascia la presente copia au-
tentica, costituita da n. 04 fogli per uso: CUPSSN7120

Roma li

06/09/2019



STATUTO DEL COMITATO
"EGIDIO E PASQUA VALENTINI ONLUS"

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituito il Comitato "EGIDIO E PASQUA VALENTINI ONLUS" (in seguito anche il "Comitato"), disciplinato dalle norme del presente Statuto.
Il Comitato sarà amministrato e perseguirà le sue finalità in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto stesso.

ARTICOLO 2 - SEDE

Il Comitato Sede in Pomezia (RM), 00071 Via Castelli Romani n. 22, Tel 0691251200, fax 0691612159.

Esso può istituire Sedi secondarie, dipendenze, delegazioni ed/od uffici in altre città italiane od estere, aventi lo scopo di riprodurre localmente il suo modello di azione, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità del Comitato, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto al Comitato stesso.

L'eventuale trasferimento della Sede legale in Roma (RM) non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con Delibera del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 3 - SCOPO

Il Comitato è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo N. 460/1997, apartitica, aconfessionale, interetnica e senza alcuno scopo di lucro, che persegue esclusivamente le seguenti finalità ai sensi dell'art. 10 di detto Decreto Legislativo N. 460/1997:

- Assistenza sociale e socio-sanitaria;
- Beneficenza;
- Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla Legge 1 giugno 1939 N. 1089 (oggi Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 N. 42), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963 N. 1409 (vedasi il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 N. 460);
- Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 N. 22.

Il Comitato favorisce ogni iniziativa che sia connessa con lo scopo suddetto, ed in particolare quanto segue:

- Assistenza sociale e socio sanitaria alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- Solidarietà sociale, interventi umanitari e beneficenza in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;
- Aiuto e assistenza alla ripresa produttiva alle imprese familiari locali, con particolare riferimento di quelle agricole gravemente colpite dal sisma del 24 agosto 2016;
- Tutela di opere, edifici, monumenti di interesse artistico culturale e dei luoghi di culto lesionati e/o parzialmente/totalmente distrutti colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, ed altri eventi straordinari o ad essi correlati esercitando direttamente e/o indirettamente, tramite contributi economici, le attività di restauro, ricostruzione, riqualificazione ed abbellimento di tali opere;

- Valorizzazione dell'ambiente, dei luoghi e della natura delle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e delle successive scosse;
- Realizzazione, gestione, di luoghi ed aree di aggregazione incentivando tutte le iniziative per l'ospitalità delle persone, come aree attrezzate, aree camper, aree ricreative e sportive volte all'ospitalità ed alla rinascita del tesoro produttivo della frazione di Sommati o altre frazioni;
- Collaborazione con altre associazioni, comitati locali, pro loco, confraternite per iniziative specifiche per il raggiungimento degli scopi prefissati dal Comitato;
- promozione di eventi di qualsiasi genere finalizzati alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi del Comitato ed altri temi a questi connessi;
- Promozione di raccolta fondi per gli scopi perseguiti dal Comitato;
- Organizzazione di eventi, mostre, fiere, convegni, sia direttamente che tramite terzi;
- Fornire informazioni, resocontare e promuovere l'attività del Comitato a mezzo internet ed altri social.

Per il conseguimento di tali fini il Comitato potrà acquistare, vendere, permutare, locare, affittare, gestire e amministrare immobili sia rustici, che civili, che commerciali, nonché beni mobili iscritti in pubblici registri in genere.

Il Comitato non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Il Comitato, per perseguire i propri fini istituzionali, potrà compiere altresì tutte le operazioni che l'Organo amministrativo riterrà utili e/o necessarie per il conseguimento dello scopo sociale; potrà anche assumere, direttamente o indirettamente, cointeressenze e partecipazioni in altri Enti aventi oggetto sociale analogo o affine o connesso al proprio, ogni qualvolta ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il Comitato può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra Istituzione pubblica e/o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

ARTICOLO 4 - DURATA

Il Comitato ha durata sino al 31 dicembre 2050.

L'Assemblea ne potrà deliberare, prima della scadenza, la proroga o lo scioglimento anticipato.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO E FONDO COMUNE

Il patrimonio del Comitato è costituito:

- a) dai contributi annuali dei suoi appartenenti e dagli eventuali contributi straordinari dei soci di tutte le categorie previste all'articolo 7;
- b) dai beni sia mobili che immobili acquistati dal Comitato;
- c) da eventuali oblazioni, di qualsiasi natura, di quanti apprezzino e condividano gli scopi del Comitato;
- d) dalle Raccolte pubbliche di fondi, nei limiti consentiti dalla legge;
- e) dai Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche e/o private;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio del Comitato;
- g) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente e/o dal Tesoriere.

Il Comitato disporrà di un fondo cassa. Tale fondo potrà essere utilizzato per piccole spese correnti e rimborsi.

ARTICOLO 6 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio del Comitato chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo relativo al successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della Assemblea entro il seguente mese di aprile.

ARTICOLO 7 - SOCI E CATEGORIE DI SOCI

Sono Soci le persone fisiche e giuridiche, italiane o straniere, e gli enti in generale, anche non riconosciuti, che dichiarino e dimostrino profondo interesse verso le finalità e gli scopi che contraddistinguono le attività statutarie, che ne facciano richiesta e la cui domanda di adesione sia accolta dal Consiglio Direttivo.

Ferma restando l'uniformità del rapporto associativo, fanno parte del Comitato le seguenti categorie di Soci:

- 1) Soci Fondatori;
- 2) Soci Ordinari;
- 3) Soci Sostenitori.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno promosso la nascita del Comitato ed hanno partecipato alla costituzione del medesimo.

Sono Soci Ordinari coloro i quali condividono e accettano le finalità che il Comitato persegue e fanno domanda di aderire al Comitato stesso nelle forme stabilite dal presente articolo.

Sono Soci Sostenitori coloro i quali sostengono il Comitato collaborando ai suoi scopi indirettamente con elargizioni e prestazioni di qualsiasi genere. L'ammissione di Socio Ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda di ammissione presentata dall'aspirante Socio. Nella domanda di ammissione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto del Comitato.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento di un contributo annuale determinato dal Consiglio Direttivo, dall'anno solare di ammissione.

Tutti i Soci hanno uguali diritti. In particolare hanno diritto a partecipare alla vita associativa nelle sue varie espressioni e ad usufruire delle strutture create dal Comitato.

L'ammissione al Comitato non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui all'articolo successivo. La partecipazione è intrasferibile.

Le generalità complete dei Soci e la rispettiva categoria di appartenenza devono risultare da apposito Albo.

ARTICOLO 8 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio si perde per morte, recesso, decadenza ed esclusione.

Il Socio può recedere in qualsiasi momento; è tuttavia tenuto al pagamento annuale relativo all'anno in cui si verifica il recesso.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima dalla detta scadenza.

Il Socio in mora nel pagamento di una annualità è considerato decaduto ad ogni

effetto. In proposito il Consiglio Direttivo, in sede di predisposizione del bilancio consuntivo di cui al precedente articolo 6, procede ad accertare le persone dei Soci decaduti ai sensi del precedente periodo.

Il Socio può essere escluso, con delibera del Consiglio Direttivo:

a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla Legge, dallo Statuto o dagli eventuali Regolamenti del Comitato e delle Delibere assembleari;

b) per motivata incompatibilità del suo comportamento con le finalità del Comitato.

E' escluso qualsiasi rimborso ai Soci in ogni caso di perdita di tale qualità.

ARTICOLO 9 - ORGANI DEL COMITATO

Sono Organi del Comitato:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vice Presidente;
- 5) il Segretario/Tesoriere;
- 6) il Revisore.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA E SUA COSTITUZIONE

L'Assemblea, che può essere Ordinaria e Straordinaria, è costituita dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari. Non hanno diritto di intervento e di voto nell'Assemblea, neppure per delega, i Soci che non sono in regola con il pagamento del contributo annuale e non abbiamo provveduto al relativo versamento.

Hanno diritto al voto i Soci maggiorenni.

L'Assemblea può riunirsi anche fuori della Sede della Comitato, purché nel territorio della Repubblica Italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea.

ARTICOLO 11 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Presidente, dal Vice Presidente o, in caso di suo impedimento, da un componente del Consiglio Direttivo previa, in ogni caso sua conforme Deliberazione, e ciò almeno una volta l'anno a mezzo di avviso scritto contenente l'ordine del giorno, comunicato a tutti i Soci aventi diritto al voto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Copia dell'avviso di convocazione dovrà essere affissa presso l'Albo del Comitato per lo stesso periodo di tempo. Con il medesimo avviso potrà essere indetta la seconda convocazione dell'Assemblea, qualora la prima andasse deserta e che, in ogni caso, dovrà tenersi in un giorno diverso dalla prima convocazione.

L'Assemblea è convocata altresì ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o quando sia richiesta da almeno il 25% (venticinque per cento) dei Soci aventi diritto di intervento e di voto mediante lettera scritta indirizzata al Presidente o al Consiglio Direttivo contenente gli argomenti da discutere.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita quando sia presente e/o rappresentato, in prima convocazione, almeno il 75% (settantacinque per cento) dei Soci aventi diritto di intervento e di voto ed, in seconda convocazione, almeno il 51% (cinquantuno per cento) di cui l'Assemblea è globalmente

portatrice/dei Soci stessi. Essa delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza assoluta degli intervenuti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita e delibera in ogni caso quando sia presente e/o rappresentato almeno il 75% (settantacinque per cento) dei Soci aventi diritto di intervento e di voto.

ARTICOLO 12 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- 1) di fissare gli indirizzi di politica generale e di iniziativa del Comitato;
- 2) l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
- 3) la nomina, eventualmente, dei componenti del Consiglio Direttivo;
- 4) la nomina del Tesoriere/Segretario ed, eventualmente, del Revisore;
- 5) la definizione dei programmi del Comitato;
- 6) la risoluzione di ogni questione comunque concernente l'attività ed il funzionamento del Comitato, deferitagli dal Consiglio Direttivo.

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- 1) l'approvazione di eventuali modifiche dello Statuto del Comitato;
- 2) l'approvazione della proroga o dello scioglimento anticipato del Comitato, compresa la devoluzione del suo patrimonio ai sensi del successivo articolo 23.

ARTICOLO 13 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato ed, in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa a maggioranza degli intervenuti. Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea.

Il Presidente è assistito dal Segretario del Comitato ed, in sua assenza, da un Segretario nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza degli intervenuti.

ARTICOLO 14 - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI E DELEGHE

Ogni Socio, sia Fondatore che Ordinario, ha diritto ad un voto.

Le Assemblee voteranno per alzata di mano o per appello nominale.

E' ammesso il voto per delega scritta esclusivamente ad altro Socio della stessa Categoria del delegante.

Le deliberazioni delle Assemblee dovranno risultare da Verbale che verrà sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri nominati dalla Assemblea Ordinaria che ne determina anche il numero.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è nominata dai Soci Fondatori.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'Atto Costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica fino a revoca o dimissioni.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Nel caso in cui vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, il Consiglio nella prima riunione provvede alla loro sostituzione a mezzo di cooptazione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un Presidente ed un Segretario/Tesoriere, il quale può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio Direttivo, nonché un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, anche quando rivestono una delle cariche sopra indicate.

ARTICOLO 16 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne viene fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri, e comunque almeno una volta l'anno.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i Consiglieri con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al Soggetto verbalizzante di recepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle Deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni dei Consiglieri.

ARTICOLO 17 - FUNZIONI E POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Compete al Consiglio Direttivo:

- 1) delineare l'indirizzo dell'attività del Comitato da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 2) redigere annualmente i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre anch'essi all'approvazione dell'Assemblea;
- 3) stabilire l'ammontare del contributo annuale a carico dei Soci e le modalità di versamento;
- 4) curare la raccolta fondi dei Soci Sostenitori;
- 5) curare l'esecuzione delle Deliberazioni dell'Assemblea.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito Libro il relativo Verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo, se lo riterrà, potrà:

- a) adottare un regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea per meglio disciplinare il funzionamento e l'attività del Comitato e potrà altresì stabilire l'istituzione di un sito web dedicato alle attività svolte dal Comitato stesso.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre nominare procuratori e/o professionisti per determinare atti o categorie di atti anche per lo svolgimento dello scopo di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 18 - PRESIDENTE DEL COMITATO

VICE PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA

Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio Direttivo fra

i suoi componenti e durano in carica fino a revoca o dimissioni. Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio stesso e le Assemblee. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la firma e la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio; cura, altresì, l'esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio sulla base delle direttive del Consiglio medesimo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento e la sua sottoscrizione fa prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

ARTICOLO 19 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

Il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, è l'Organo esecutivo del Comitato e provvede a:

- 1) dare pratica attuazione agli indirizzi previsti dall'art. 3 del presente Statuto in conformità alle determinazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- 2) elaborare i progetti per il raggiungimento degli scopi associativi da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- 3) gestire tutte le attività del Comitato, comprese quelle economiche ed amministrative, tenendo periodicamente informato il Consiglio Direttivo;
- 4) tenere tutti i contatti ed i rapporti con altre organizzazioni pubbliche e private per il raggiungimento degli scopi associativi;
- 5) esercitare tutte le altre funzionalità che gli venissero demandate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

Il Presidente ed, in sua assenza, il Vicepresidente hanno la rappresentanza del Comitato.

ARTICOLO 20 - SEGRETARIO/TESORIERE

Il Segretario/Tesoriere del Comitato è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri o anche fra estranei; ha in consegna i libri, le scritture contabili e tutti gli altri documenti del Comitato; ne tiene l'Albo di cui al precedente articolo 7; è responsabile dei fondi del Comitato e cura altresì la riscossione dei contributi; dura in carica fino a revoca o dimissioni. Qualora sia nominato tra estranei al Consiglio Direttivo, interviene di diritto alle sedute del Consiglio stesso, senza diritto di voto.

ARTICOLO 21 - REVISORE

Qualora la legge lo prescriva o venga assunta in tal senso apposita Deliberazione dell'Assemblea, il Comitato è soggetto al controllo di un Revisore scelto tra i soggetti iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali. Egli ha il compito di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo.

Il Revisore è nominato per un periodo non superiore a tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno della sua carica.

Il Revisore interviene di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo in cui vengano assunte deliberazioni in ordine ai bilanci consuntivi e di previsione; può altresì essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio ove siano in trattazione materie afferenti alla sua competenza, per dare i chiarimenti del caso.

ARTICOLO 22 - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

E' fatto divieto al Comitato di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 23 - SCIoglimento

Lo scioglimento del Comitato deve essere deliberato secondo quanto stabilito dall'art. 12 del presente Statuto.

In caso di scioglimento del Comitato per qualunque causa, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'Ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea stessa, ad opera dei Liquidatori a favore di altra Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 N. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 24 - NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, nonché dall'eventuale regolamento, varranno le disposizioni di legge vigenti in materia. Per le controversie nascenti non sanabili in via bonaria, è territorialmente competente il Foro di Velletri.

ALLEGATO

3

REP. N° 38789

RACC. N° 15683

FOGLIO PRESENZE

DELL'ASSEMBLEA DEL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL

COMITATO EGIDIO E PASQUA VALENTINI ONLUS

del giorno 10 luglio 2019

ASSOCIATI

- **Gianni VALENTINI**, nato ad Amatrice il giorno 8 giugno 1960, residente a Pomezia, Via Augusto Imperatore n. 30, codice fiscale: VLN GNN 60H08 A258E;

- **Agnese VALENTINI**, nata ad Amatrice il giorno 16 luglio 1961, residente a Pomezia, Via Siviglia n. 20, codice fiscale: VLN GN S61L56 A258Y;

- **Antonio VALENTINI**, nato ad Amatrice il giorno 11 maggio 1936, residente a Pomezia, Via Lungomare delle Meduse n. 125, codice fiscale VLN NTN 36E11 A258D;

- **Anna Maria GIANNI**, nata ad Amatrice il giorno 11 giugno 1935, residente a Pomezia, Via Lungomare delle Meduse n. 125, codice fiscale: GNN NMR 35H51 A258D;

- **Ercole VALENTINI**, nato a Torino il giorno 13 giugno 1964, residente a Pomezia, Lungomare delle Meduse n. 125, codice fiscale: VLN RCL 64H13 L219A;

- **Paola VALENTINI**, nata a Pomezia il giorno 28 febbraio 1963, residente a Pomezia, Via Lungomare delle Meduse n. 125, codice fiscale: VLN PLA 63B68 G811Z;

- **Walter VALENTINI**, nato ad Amatrice il giorno 28 luglio 1967, residente ad Ardea, Via Modena n. 17/B, codice fiscale: VLN WTR 67L28 A258O;

- **Virginia VALENTINI**, nata ad Amatrice il giorno 22 aprile 1969, residente a Pomezia, Via Oceano Indiano n. 14, codice fiscale: VLN VGN 69D62 A258F;

- **Enzo PASSARINI**, nato a Roma il giorno 21 marzo 1959, residente in Pomezia, Via Siviglia n. 20, codice fiscale: PSS NZE 59C21 H501S;

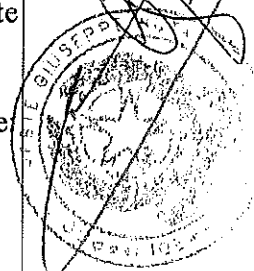
- **Francesca PASSARINI**, nata a Roma il giorno 28 maggio 1987, residente a Pomezia, Via Siviglia n. 20, codice fiscale: PSS FNC 87E68 H501K;

- **Vittorio PASSARINI**, nato a Roma il giorno 18 dicembre 1996, residente a Pomezia, Via Siviglia n. 20, codice fiscale PSS VTR 96T18 H501K;

- **Arianna CURSIO**, nata a Roma il giorno 7 settembre 1993 codice fiscale: CRS RNN 93P47 H501W;



Handwritten signature: *Enzo Passarini*



CONSIGLIO DIRETTIVO

VALENTINI Gianni Presidente

Gianni Valentini

VALENTINI Agnese Vice Presidente

Agnese Valentini

VALENTINI Paola

Paola Valentini

PASSARINI Francesca

Francesca Passarini

VALENTINI Virginia

Virginia Valentini

VALENTINI Ercole

Ercole Valentini

ALLEGATO "C" ALL'ATTO REP. N.38789 RACC. N. 15683

STATUTO

dell'Associazione "EGIDIO E PASQUA VALENTINI ETS"

Art. 1) Sede

E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata "Egidio e Pasqua Valentini ETS" con durata illimitata.

L'Associazione ha sede in Comune di Pomezia, Via dei Castelli Romani n.22

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

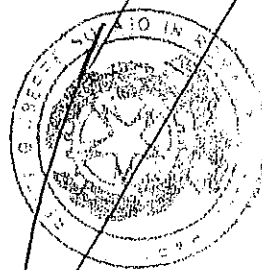
L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.L. 42/2004 mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 con particolare riguardo alle lettere f), w) e z), con particolare riferimento alla popolazione ed ai luoghi colpiti dalla vicenda del terremoto di Amatrice, e delle successive scosse mediante la realizzazione, gestione, di luoghi ed aree di aggregazione incentivando tutte le iniziative per l'ospitalità delle persone, come aree attrezzate, aree camper, aree ricreative e sportive volte all'ospitalità ed alla rinascita del tesoro produttivo della frazione di Sommati o altre frazione quindi:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 3) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazio-



ne.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo. Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.

Art. 4 Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone

comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 7) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Art. 8) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

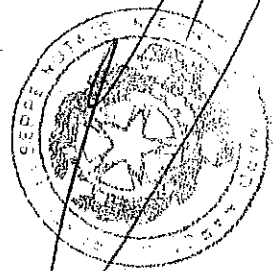
L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio [e il bilancio sociale];
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.



L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di

convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale;

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo

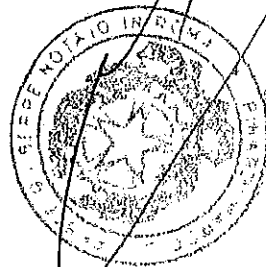
A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinun-



ciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
 - deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
 - sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
 - consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
 - conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
 - promuovere e organizzare gli eventi associativi;
 - compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.
- Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convo-

cata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano in-

compatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 11) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

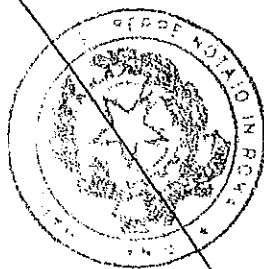
La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

tente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Firmato: VALENTINI Gianni

Firmato: Marco Pinardi Notaio L.S.



- A -

- di approvare il nuovo testo di statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e l' integrazione della denominazione sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 il tutto sotto la condizione sospensiva della valida iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Il nuovo statuto integrato con le modifiche di cui sopra si allega sotto la lettera C) al presente verbale.

Dal verificarsi di detta condizione deve ritenersi, pertanto, non più in vigore il vigente Statuto ma esclusivamente il nuovo testo come sopra allegato sotto la lettera C).

- B -

E' conferito mandato al Presidente pro tempore vigente, in qualità di legale rappresentante dell'ente, affinché provveda senza indugio a compiere tutto quanto dovesse rendersi necessario od opportuno al fine di provvedere all'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 autorizzandolo espressamente ad apportare al presente atto o allo Statuto allegato tutte quelle modifiche richieste dalle competenti Autorità al fine di ottenere l'iscrizione nel predetto Registro."

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLA VOTAZIONE

Il presidente dà atto che tale testo viene approvato all'unanimità.

CHIUSURA ASSEMBLEA

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore venti e venti minuti.

Il presente Verbale è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'articolo 82 del citato decreto legislativo.

Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

Ai fini della trascrizione nei Pubblici Registri, si precisa che l'ente non è intestatario di beni immobili o mobili registrati.

Imposte e spese, inerenti e conseguenti a quest'atto, sono a carico dell'ente.

Io notaio ho dato lettura al comparente di quanto allegato al presente.

Di questo atto, scritto parte a mano e parte a macchina da persona di mia fiducia, parte a mano da me notaio, su dieci

fogli per trentotto facciate, ho dato lettura, al comparente che l'approva.

E' sottoscritto alle ore venti e venti minuti.

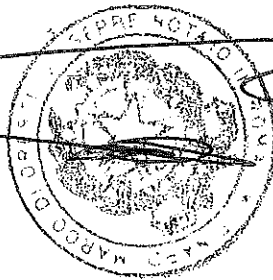
Firmato: VALENTINI Gianni

Firmato: Marco Pinardi Notaio L.S.

In conformità al suo originale, firmato nei modi di legge, si rilascia la presente copia autentica, costituita da n. *04* fogli per uso: *CONSENTI*

Roma li

04/09/2019



Firmato digitalmente da: VALENTINI GIANNI
Luogo: 40555869
Data: 29/12/2022 17:32:19